

AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DEL LAZIO – SEDE DI ROMA

Ricorso

per il Dott. **Sebastiano CASCIO** nato a Caserta il 21/01/1986 c.f. CSCSST86B21B963J, rappresentato e difeso, per procura rilasciata in foglio separato, dall'avv. Sergio G. Verga del Foro di Catania (VRGSGG75P24C351B), ed elettivamente domiciliato come da registri elettronici alla p.e.c. sergiogiovanni.verga@pec.ordineavvocaticatania.it e fax 095/0934765

contro

- **Ministero della Giustizia**, in persona del Ministro pro tempore,

per l'annullamento

- **previa sospensione degli effetti**

1) del verbale n. 316 del 21 novembre 2018 – e la relativa scheda di valutazione allegato B) al medesimo - della Commissione esaminatrice del concorso a n. 300 posti di Notaio indetto con D.D. del 2/10/2017, nella parte in cui dichiara non idoneo il ricorrente, identificato con il n. 784;

2) ove occorra, dell'elenco dei candidati ammessi alle prove orali pubblicato in data 9 maggio 2019, nella parte in cui non contempla il nominativo del ricorrente al suddetto fine.

Fatto

Il ricorrente ha partecipato al concorso a n. 300 posti di Notaio, indetto con Decreto del Direttore generale della Giustizia civile del 2 ottobre 2017 (**doc. n. 2**).

L'art. 5 del Decreto – in coerenza alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 166/2006 - ha previsto le prove di concorso consistenti in tre elaborati teorico-pratici, riguardanti un atto di ultima volontà, e due atti tra vivi, di cui uno di diritto commerciale.

Ai sensi dell'art. 8 del bando, sono giudicati idonei per le prove orali i candidati che abbiano ottenuto almeno il punteggio di trentacinque per ogni elaborato.

La graduatoria è formata, a seguito delle prove orali, in base alla sommatoria dei voti tra le prove scritte e quelle orali e, ai sensi del citato art. 8, è dichiarato idoneo il candidato che ottiene almeno punti 210/300.

In data 9 maggio 2019 è stata pubblicato, nel sito *internet* ministeriale, l'elenco dei soggetti idonei alla prove orali, tra i quali non figura il nominativo del ricorrente (**doc. n. 3**).

Successivamente a tale pubblicazione egli ha così richiesto il verbale di valutazione e ha estratto copia dei propri elaborati, per conoscere le ragioni della propria inidoneità.

Il verbale è il n. 316 del 21 novembre 2018 (qui impugnato) e il ricorrente, è identificabile con il **n. 784**. (**doc. n. 1**)

La Commissione, come risulta dal citato verbale, ha giudicato il candidato non idoneo solo a seguito della lettura del secondo elaborato, ovvero dell'atto *inter vivos* di diritto civile che riguardava la redazione di un contratto di convivenza.

All'allegato B) del verbale è indicata la motivazione dell'idoneità (sempre *sub* doc. n. 1).

Nel verbale impugnato, la Commissione prende atto di avere già corretto il primo elaborato – l'atto *mortis causa* – rappresentando la non ricorrenza delle ipotesi di cui all'art. 11, comma 7, d.lgs. n. 166/2006, ovvero ipotesi di gravi insufficienze tali da non consentire il prosieguo della correzione dei successivi elaborati.

In sostanza la Commissione ha ritenuto sufficiente il primo elaborato corretto – l'atto *mortis causa* – ed è passata alla correzione del secondo elaborato – atto *inter vivos* di diritto civile – nel quale ha riscontrato invece insufficienze, ai sensi del citato art. 11 comma 7, tali da non passare alla correzione dell'ultimo elaborato, ovvero l'atto *inter vivos* di diritto commerciale.

Quindi, la Commissione ha valutato con una grave insufficienza il secondo elaborato e pertanto non ha corretto il terzo.

Pertanto, le ragioni di ricorso si concentreranno esclusivamente sull'atto *inter vivos* (secondo elaborato) che ha determinato la non idoneità, mentre nessuna censura sarà rivolta avverso il giudizio reso nei confronti del primo elaborato corretto (atto *mortis causa*) perché, benchè in esso siano state riscontrate alcune mancanze, esse non hanno determinato la non idoneità del ricorrente.

Invero, a seguito della lettura dei tre elaborati, ai sensi dell'art. 11 d.lgs. n. 166/2006, la Commissione delibera per l'idoneità, attribuendo poi il relativo punteggio per ogni elaborato.

Tanto premesso, si specifica che non sussistono soggetti controinteressati, mancando la graduatoria finale che sarà redatta solo a seguito delle prove

orali che si concluderanno solo a fine luglio, come da calendario pubblicato sul sito *internet* del Ministero.

Inoltre i candidati ammessi agli orali sono appena 109 su 300 posti a concorso, quindi residueranno posti disponibili anche nel caso in cui tutti gli ammessi risulteranno vincitori con almeno punti 210/300.

Gli atti impugnati sono illegittimi per i seguenti

Motivi

1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 11, comma 7, d.lgs. n. 166/2006 e dell'art. 8 del D.D. del 2 ottobre 2017. Eccesso di potere per carenza assoluta dei presupposti di fatto e di diritto. Travisamento dei fatti.

La Commissione ha predeterminato i giudizi come da schema *standard* allegato al verbale qui impugnato (denominato all. B).

Come anticipato in punto di fatto, la censura è diretta esclusivamente avverso il giudizio negativo sull'atto *inter vivos*, non essendosi riscontrate in quello *mortis causa* insufficienze tali da inibire la correzione del secondo elaborato *inter vivos* di diritto civile qui in discussione.

La Commissione così ha motivato l'inidoneità del ricorrente riportata nell'Allegato B): 3) *La Commissione dichiara, ai sensi dell'art. 11, comma 7, d.lgs. 166/2006, inidoneo il candidato in quanto l'elaborato è gravemente insufficiente per incompletezza dell'atto consistita: nell'atto di diritto civile inter vivos, l'omissione della indicazione dell'indirizzo dei conviventi per le comunicazioni di legge, né esso è desumibile in altra parte dell'atto".* (sub. doc. n. 1).

Per tale ragione – **e solo per questa** – la Commissione come espressamente motivato nel verbale, ha deciso di non proseguire nella valutazione del terzo elaborato (atto di diritto commerciale *inter vivos*).

In maniera più diffusa, la Commissione così si è espressa nel verbale impugnato: “*dopo la lettura dell’elaborato relativo all’atto mortis causa la Commissione, non rilevando le ipotesi di cui al comma 7 dell’art. 11 del d.lgs. 16/2006, passa alla lettura del secondo elaborato (...) atto inter vivos di diritto civile (...). La Commissione procede alla correzione dell’elaborato.*

*Dopo la lettura dell’elaborato relativo all’atto inter vivos di diritto civile la Commissione, ai sensi dell’art, 11, comma 7, d.lgs. n. 166/2006, **dichiara non idoneo** il candidato senza procedere alla lettura dell’elaborato successivo. Il risultato della valutazione degli elaborati è riportato nell’allegata scheda di valutazione con motivazione standard **allegata sub. B)**.”.*

Quindi la Commissione ha dichiarato inidoneo il ricorrente – come da espressa motivazione – a causa della grave insufficienza consistita “*nell’omissione dell’indicazione dell’indirizzo dei conviventi per le comunicazioni di legge, né esso è desumibile in altra parte dell’atto.*

In verità, la motivazione è erronea per palese difetto dei presupposti di fatto e per ovvio travisamento dei medesimi.

Il ricorrente ha richiesto, mediante procedura di accesso, gli elaborati.

Come si evince con assoluta nettezza dall’elaborato *inter vivos* oggetto di dichiarata inidoneità, il candidato - al contrario – **ha espressamente**

previsto l'elezione del domicilio dei conviventi, per come chiaramente riportata a pag. n. 5 (doc. n. 4).

Invero, nella quinta pagina il candidato ha scritto testualmente:

In terzo luogo

Art. 7) Tizio e Caia eleggono domicilio....

Pertanto la Commissione non ha evidentemente letto l'ultima pagina dell'elaborato in cui il candidato ha previsto l'elezione del domicilio dei conviventi per ogni futura comunicazione di legge.

Di conseguenza, il giudizio di grave insufficienza reso su tale punto è illegittimo.

La conferma del fatto che la Commissione ha sbrigativamente letto l'elaborato, di fatto omettendo la lettura dell'ultima pagina dell'atto *inter vivos*, è facilmente riscontrabile anche per un'altra ragione.

La Commissione ha individuato un'altra insufficienza – stavolta non grave e non tale da determinare l'inidoneità – come indicato al punto n. 14 dell'allegato B al verbale.

In particolare specifica che: ***b) l'atto di diritto civile inter vivos non contiene in nessuna forma l'attestazione di assenza delle condizioni impedenti la costituzione del rapporto;***”.

Come anticipato in fatto, il candidato doveva redigere un contratto di convivenza.

Sempre a pag. 5, alla fine, il candidato ha scritto:

Disposizioni finali

Art.) Tizio e Caia dichiarano essere conviventi di fatto in separazione dei beni, Tizio altresì esser divorziato.

Con ogni evidenza, il ricorrente ha espresso in via positiva in che condizione giuridica si trovassero i conviventi; le suddette condizioni attestano appunto che non sussistono motivi di impedimento alla costituzione del rapporto di convivenza, e di esso ne costituiscono il presupposto legale.

Anzi, il ricorrente non si è limitato a scrivere la classica formula di stile: *“si attesta che non sussistono condizioni di impedimento alla costituzione del rapporto”*, ma con puntualità ha indicato le condizioni (peraltro così dimostrando di conoscerle), in presenza delle quali la costituzione del rapporto giuridico di convivenza è ammessa, ovvero lo stato di convivenza e che uno dei due era già divorziato, e quindi l’insussistenza di precedenti vincoli matrimoniali ancora validi.

Null’altro era quindi da attestare.

In ogni caso, anche volendo prescindere dalla forma dell’attestazione – qui di nessun interesse ai fini della dichiarata inidoneità – l’aver espresso quel giudizio, testimonia che la Commissione **ha del tutto omesso** – forse per distrazione - **la lettura dell’ultima pagina dell’elaborato.**

Ciò, si ribadisce, a semplice testimonianza del fatto che la Commissione ha parzialmente letto l’elaborato, ritenendo – per quello che qui importa sul giudizio di inidoneità - che il ricorrente non avesse indicato l’indirizzo dei conviventi ai fini delle comunicazioni di legge.

Tale illegittimità è certamente sindacabile dal Giudice amministrativo al quale, nel caso specifico, non è richiesto di giudicare il merito dell’elaborato, invadendo la discrezionalità tecnica della Commissione di concorso.

È nota la giurisprudenza sul punto: “*Nell’ambito di un concorso notarile, le valutazioni espresse dalla commissione giudicatrice sulle prove di concorso, sono caratterizzate da ampia discrezionalità con la conseguenza che le stesse sono sindacabili da parte del Giudice amministrativo solamente nei casi in cui si riscontrino elementi idonei ad evidenziare uno sviamento logico o un errore di fatto oppure nel caso di contraddittorietà rinvenibili ictu oculi*” (Cons. Stato, Sez. IV 26/10/2018 n. 6103).

Nel caso del ricorrente la Commissione è certamente incorsa in un **errore di fatto**, ritenendo che l’elaborato *inter vivos* di diritto civile fosse privo dell’elezione del domicilio dei conviventi.

Risulta *per tabulas* che la dichiarazione del domicilio sia stata inserita e ciò appare inconfutabile.

* * *

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Il ricorso è assistito dall’idoneo *fumus*, per le evidenti ragioni del ricorrente che è stato dichiarato non idoneo per una parziale lettura del secondo elaborato *inter vivos*.

Quanto al danno grave e irreparabile, questo concorso rappresenta un’occasione importante per il candidato che, a seguito di ricorrenza degli elaborati, può partecipare agli orali e risultarne vincitore.

Una decisione nel merito potrebbe giungere in tempi più lunghi e tali che non gli permetteranno di affrontare le ultime prove residue in tempi brevi e quindi con perdita dell’opportunità di intraprendere la propria attività lavorativa.

Ciò inciderà immediatamente nella mancata produzione del proprio reddito che influenzerà negativamente la propria esistenza; inoltre egli dilaterà ampiamente i tempi di acquisizione della clientela.

Per tali ragioni appare urgente la sospensione degli atti impugnati ai fini della ricorrezione degli elaborati ad opera di altra Commissione, nel rispetto del principio dell'anonimato.

Appare poi importante sottolineare – e di ciò si chiede che il Tribunale ne renda espressa pronuncia in caso di auspicato accoglimento della misura cautelare – che la nuova Commissione non dovrà limitarsi a correggere esclusivamente l'atto *inter vivos* di diritto civile, ma dovrà provvedere all'esame anche del primo elaborato – l'atto *mortis causa* – e anche del terzo, e ciò perché l'art. 8 del bando prevede che il candidato è giudicato idoneo dalla Commissione “*all'esito della lettura dei tre elaborati scritti. Il giudizio di idoneità comporta l'attribuzione del voto minimo di 35 punti per ciascuna delle tre prove*”.

Tale previsione trova origine normativa nell'art. 11, comma 4, d.lgs. n. 166/2006.

In sostanza, solo all'esito della correzione dei tre elaborati la Commissione giudica idoneo il candidato e quindi provvede all'attribuzione del voto numerico su ogni elaborato.

In effetti, la Commissione che ha giudicato il ricorrente non ha attribuito alcun punteggio sull'atto *mortis causa*, che quindi dovrà anch'esso essere riesaminato da altra Commissione, ovviamente unitamente sia a quello *inter vivos* giudicato non idoneo per una grave insufficienza inesistente, che anche al terzo elaborato *inter vivos* di diritto commerciale mai corretto,

affinchè si raggiunga un giudizio unanime sui tre elaborati, come previsto dal bando e dalla legge.

* * *

Tutto ciò premesso,

si chiede

che il T.A.R. adito, previamente sospenda gli atti impugnati, disponendo la ricorrezione di tutti e tre gli elaborati ad opera di una Commissione diversa da quella che ha già giudicato il ricorrente, indi nel merito accolga il ricorso e per l'effetto li annulli.

Con vittoria di spese e compensi.

Si dichiara che la controversia introdotta è di valore indeterminabile e il contributo unificato dovuto è di € 650.

Catania – Roma, 13 giugno 2019

Avv. Sergio G. Verga